

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5107 del 06/11/2019
Oggetto	PRATICA FCPPA2116- RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PASSAGGIO DA DOMESTICO A EXTRADOMESTICO DI UNA RISORSA ESISTENTE E CESSAZIONE DI ALTRA RISORSA IN LOCALITÀ MACERONE IN COMUNE DI CESENA (FC) CON CAMBIO DI TITOLARITÀ CONCESSIONARIO: ROSSI DAVIDE ı DITTA INDIVIDUALE USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5276 del 06/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PASSAGGIO DA DOMESTICO A EXTRADOMESTICO DI UNA RISORSA ESISTENTE E CESSAZIONE DI ALTRA RISORSA IN LOCALITÀ MACERONE IN COMUNE DI CESENA (FC) CON CAMBIO DI TITOLARITÀ
CONCESSIONARIO: ROSSI DAVIDE – DITTA INDIVIDUALE
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA - PRATICA FCPA2116**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “Disciplina relativa alle modalità di

quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all'art. 6;

RICHIAMATA:

- la **Determinazione Dirigenziale n. 17766 del 24/11/2005**, con scadenza al 31/12/2007, con cui il

Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato a Vincenzi Lorenzo - C.F. VNCLNZ57P14C573Q titolare di azienda agricola omonima (P.IVA 02164310407) con sede legale in via Vanzie n. 215 in comune di Cesena (FC), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea FCPA2116 da destinarsi ad uso irrigazione agricola mediante un lago-pozzo:

- risorsa FCA3128 ubicata in via Vanzie in comune di Cesena (FC), località Macerone, distinto nel NCT di detto comune al fg. 102 mappale 2 (che a seguito di frazionamento è ora identificato come mapp. 3001) per un prelievo massimo annuo di mc/a 10.000;

VISTA:

- la **domanda di rinnovo senza varianti della concessione FCPA2116** per prelievo di acqua pubblica sotterranea presentata da Vincenzi Lorenzo - C.F. VNCLNZ57P14C573Q al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna in data 30/11/2007 ed acquisita al protocollo PG/2007/0308952 del 04/12/2007;
- l'**integrazione alla domanda di rinnovo** presentata al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna in data 28/02/2008 ed acquisita al protocollo PG/2008/60918 del 04/03/2008 da Vincenzi Lorenzo - C.F. VNCLNZ57P14C573Q con denuncia di pozzo esistente perforato nel 1988 e **richiesta di cambio d'uso del pozzo da domestico a extradomestico** senza variazione del prelievo massimo consentito. Il pozzo è ubicato nel NCT del Comune di Cesena (FC) al foglio 102 mapp. 2535 che a seguito di frazionamento è ora identificato come mapp. 3001;
- la **domanda di cambio titolarità della concessione FCPA2116** presentata ad Arpa - S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PG/2019/27024 del 19/02/2019 da Davide Rossi C.F. RSSDVD78B19C573A titolare di ditta individuale P.IVA 02499930408, in seguito al subentro nella conduzione dell'azienda agricola ubicata sul terreno di cui alla citata concessione, come si evince dall'atto notarile registrato in data 26.02.2018 con n. 1831 serie 1T e allegato all'istanza;
- la **relazione tecnica allegata all'istanza di cambio titolarità** con cui un tecnico abilitato dichiara che la risorsa FCA3128 della concessione FCPA2116 è attualmente esaurita e pertanto il volume massimo di acqua emunta è attualmente prelevato esclusivamente dal pozzo denunciato nel 2008 dal Sig. Vincenzi;
- la **contestuale domanda di variante per aumento del prelievo massimo di acqua pubblica della concessione FCPA2116 dall'attuale volume di 10.000 mc/annui a 10.368 mc/annui** da prelevare esclusivamente dal pozzo ubicato nel NCT del Comune di Cesena (FC) al foglio 102 mapp. 3001;
- l'Integrazione volontaria completa di documentazione fotografica ricevuta con Nota PG/2019/154972 del 09/10/2019 da cui si evince che lo stato dei luoghi relativo al lago-pozzo, risorsa FCA3128 è stato adeguatamente ripristinato;

DATO ATTO che:

- la domanda di variante è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 99 del 03.04.2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/165085 del 25/10/2019;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di

questa Servizio, si evince che il prelievo dal pozzo:

- insiste nel corpo idrico “Conoide Savio - confinato superiore” (cod. 0550ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo scarso e qualitativo buono quindi “a rischio quantitativo”;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “moderata”;
- dati i valori di subsidenza assenti, la soggiacenza in deficit moderato e il trend piezometrico in aumento, il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità media”;

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito “**Repulsione**”, ovvero la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e con la prescrizione

- “dell'installazione del misuratore dei volumi emunti.”;
- della clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;

VISTI inoltre:

1. il parere del **Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena** del 20/03/2019 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/45850 del 21/03/2019, ove si rileva che

“(..) Considerato che:

- *l'istanza di concessione di acqua pubblica del pozzo esistente, si configura come giuridicamente nuova poiché priva della prevista autorizzazione all'emungimento;*
- *l'escavazione di pozzi, ad esclusione di quelli ad uso domestico, è vietata nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 28 del PTCP, secondo quanto previsto dal comma 6 lettera d) del medesimo articolo, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;*
- *ai sensi del suddetto art. 28, le eventuali opere previste per la manutenzione devono essere effettuate in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate;*
- *la concessione preferenziale rilasciata con determina n.17767 del 24/11/2005 riguarda la risorsa FCA 3128 “lago-pozzo” attualmente esaurita;*
- *il PTCP della Provincia di Forlì – Cesena si pone l'obiettivo di garantire una complessiva tutela quali-quantitativa degli acquiferi, in coerenza con le vigenti disposizioni paesistiche regionali (art. 28, comma 1, lett. c) del PTPR), oltre alle disposizioni di tutela dell'art. 28 più volte richiamate, infatti, il Piano Provinciale, all'art. 46, comma 2, prevede che negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggior rilevanza, le azioni strategiche per la difesa dei rischi connessi sono individuate in primis nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche da falde, (ecc.);*

Poiché il pozzo in oggetto non risulta autorizzato precedentemente all'emungimento, l'istanza presentata deve essere considerata giuridicamente nuova (non trattandosi né di un rinnovo né di una concessione preferenziale), in quanto tale soggetta al divieto previsto dal sopra richiamato art. 28 del Piano Provinciale.

Conseguentemente la domanda di concessione in esame, che prevede l'utilizzo “agricolo - irriguo” di n. 1 pozzo oggi esistente nel Comune di Cesena, non può essere ritenuta conforme al PTCP, in quanto insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Nello specifico l'art. 28 del PTCP al comma 6 lettera d) stabilisce che la perforazione di pozzi è consentita solo per quelli utilizzati a fini domestici, a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. di non conformità all'art. 28 del P.T.C.P”;

2. il parere del **Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n.7417/CES/2128 del 18/03/2019, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/81561 del 23/05/2019 che dichiara che
- “(…) - il fondo ubicato nel Comune di Cesena (FC) località Macerone di Cesena al foglio 102 particella 3001 risulta ricadere all'interno dell'areale dell'impianto in pressione consorziale denominato Macerone Mobili*
- la proprietà richiedente, il presente parere, non risulta collegata alla sopraccitata rete irrigua dell'impianto in pressione”;*

DATO ATTO che, a seguito del sopra richiamato parere del Consorzio di Bonifica della Romagna,

- con Nota PG/2019/83544 del 27/05/2019 è stata trasmessa al richiedente la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 assegnando allo stesso una tempistica di 10 gg per presentare eventuali osservazioni;
 - a seguito di richiesta da parte della Società di cui alla Nota PG/2019/87085 del 03/06/2019, è stata accolta con Ns. Nota PG/2019/91042 del 10/06/2019 la richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni;
 - Con Nota PG/2019/ 105153 del 04/07/2019 la Società ha dichiarato che
- “(…)- l'idrante dista 400 mt dall'allacciamento aziendale utilizzabile, sarebbe inoltre necessario dotare l'impianto di filtraggio; il costo dell'impianto e del collegamento renderebbero l'opera economicamente insostenibile.*
- Come specificato nella nuova relazione tecnica, da nuovi accertamenti agronomici, si è appurato che l'appezzamento è colpito da una infezione fungina radicale di “armillaria” che impedisce temporaneamente i rinnovi degli impianti frutticoli, obbligando l'azienda ad un periodo transitorio di coltivazioni orticole e sementiere che adottano sistemi di irrigazione ad alta pressione non compatibili con quelle fornite dal Consorzio;*
- alcune tipologie di orticole beneficiano di irrigazione serale/notturna che non può essere garantita dal Consorzio.”;*
- con Ns. Nota PG/2019/119231 del 29/07/2019 la sopra richiamata Nota è stata trasmessa al Consorzio di Bonifica della Romagna per eventuali controdeduzioni in merito;
 - Con Nota PG/2019/123685 del 06/08/2019 il richiedente ha trasmesso una relazione integrativa volontaria in cui dichiara che: “
- “(…)- l'impianto di irrigazione a pioggia necessita per un corretto funzionamento di una pressione di circa 8,5-9,5 bar;*
- le esigenze produttive prevedono una continua erogazione idrica, sia durante il periodo invernale (anche in assenza di precipitazioni), che durante il fine settimana, che non viene garantita dal Consorzio di Bonifica;*
- alcune coltivazioni di ortaggi, quali ad esempio il fagiolino, necessitano di irrigazioni notturne, gestite tramite timer nelle ore dalle 20,00 alle 5,00 in quanto gli interventi diurni provocherebbero sbalzi termico con conseguente caduta dei fiori e quindi determinerebbero una diminuzione della produzione”;*
- con Nota Prot. n.7417/CES/21819 del 07/08/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/124666 del 07/08/2019, il Consorzio di Bonifica della Romagna ha comunicato che:
- “(…) - l'utenza Rossi Davide, risulta servita da rete consorziale (Codice interno MAM007) al mappale 1 del Foglio 102 del Comune di Cesena, dotato di contatore volumetrico erogante acqua, al punto di presa, con pressione di 6 bar;*
- tale erogazione risulta garantita, con le sopraccitate caratteristiche, solo al punto di presa e non al mappale 3001 oggetto della richiesta (vedasi cartografia allegata);*
- l'impianto risulta funzionante da marzo ad ottobre, nei giorni da lunedì al sabato dalle ore 6 alle*

ore 23,30;

RITENUTO pertanto che siano superabili i pareri del Consorzio di Bonifica della Romagna e della Romagna e della Provincia in quanto:

- l'allacciamento alla rete del Consorzio di Bonifica della Romagna non è sostenibile a fronte delle osservazioni presentate che si accolgono;
- dall'analisi dei livelli di impatto conseguente all'applicazione della Direttiva Derivazioni, approvata in applicazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po con finalità di tutela della risorsa idrica, emerge che la derivazione di acqua sotterranea è compatibile con prescrizioni e i valori di subsidenza sono accettabili/assenti;

ATTESO che, nella sopra richiamata Nota PG/2019/105153 del 04/07/2019, il richiedente ha allegato una relazione tecnica in cui ha aggiornato il calcolo del fabbisogno idrico necessario per l'irrigazione della superficie di ha 05.00.00, a seguito della presenza di infestazione fungina radicale che comporta per un periodo transitorio l'impianto di colture orticole e sementiere in luogo della prevista coltivazione di melo e drupacee; viene inoltre utilizzato il metodo irriguo a pioggia in luogo del previsto a goccia;

ACCERTATA, sulla base dei contenuti delle DGR n.1415/2016 e n.1195/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola con colture orticole e sementiere con metodo irriguo a pioggia per una quantità massima annua di mc 10.368 mc - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 13.928 - per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 05.00.00 come da istanza presentata;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 90,00 con bonifico bancario del 01/02/2019, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa al cambio di titolarità alla concessione;
- l'importo pari ad € 105,00 con bonifico bancario del 25/10/2019, dovuto per l'integrazione delle spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di variante sostanziale alla concessione;
- l'importo di € 250,00 con bonifico bancario del 25/10/2019 a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- i canoni fino al 2019 incluso;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo con variante sostanziale e subentro alla concessione ordinaria possa essere rilasciato ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **assentire dalla data di adozione del presente atto il cambio titolarità della concessione FCPPA2116** a favore di Davide Rossi – ditta individuale C.F. RSSDVD78B19C573A titolare di ditta individuale P.IVA 02499930408 avente sede legale in via Targhini Primo n. 1397 in comune di Cesena (FC), per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola;
2. di **rinnovare la concessione ordinaria** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola **FCPPA2116 con variante sostanziale per aumento del volume di acqua massimo prelevabile e passaggio di uso da domestico a extradomestico di un pozzo esistente a**

favore di Davide Rossi – ditta individuale C.F. RSSDVD78B19C573A. Il pozzo esistente è ubicato in località Macerone in comune di Cesena (FC) nel NCT di detto comune al foglio 102 mapp. 3001 di proprietà della Ditta sopracitata. La risorsa ha una profondità massima di 35,00 m dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 11,00 Kw e portata massima 8,00 l/s;

3. **di prendere atto** che il lago-pozzo FCA3128 ubicato in Macerone in comune di Cesena (FC) distinto nel NCT di detto comune al fg. 102 mappale 3001, di proprietà della Ditta sopracitata è esaurito e che i luoghi sono stati adeguatamente ripristinati;
4. di archiviare la risorsa FCA3128;
5. di fissare la quantità d'acqua massima prelevabile in **10.368 mc annui** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
6. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** e dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
7. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2028**;
8. di stabilire in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art.8 L.R. 2/2015, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
9. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 40,88** sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
10. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
11. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
12. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
13. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
14. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo rossidavide@pecagorastf.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

15. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
16. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
17. il presente atto è pubblicato per estratto sul B.U.R.E.R.T.;

18. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpa e alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpa e;
19. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
(*Carla Nizzoli**)

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta dalla Ditta individuale Davide Rossi - P.IVA 02499930408 - Pratica FCPA2116

ART. 1

DESCRIZIONE DELL' OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante la seguente risorsa:
 - pozzo ubicato in località Macerone in comune di Cesena (FC) distinto nel NCT di detto comune al fg. 102 mappale 3001, di proprietà della ditta sopracitata avente una profondità massima di 35,00 m dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 11,0 Kw e portata massima 8,0 l/s. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 765.794 e Y = 894.890);
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola di circa Ha 05.00.00 coltivati come indicato in istanza per un prelievo massimo annuo di 10.368 mc d'acqua.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2028**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per un volume complessivo annuo di mc. 10.368;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione nel pozzo**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** e a registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aooofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata

digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità di ogni opera di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tali cartelli devono rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, i nuovi cartelli sostitutivi.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, le risorse idriche oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2028, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.